N. 00466/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2011, proposto da:
Alberto Tossio, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Delfino, Giuseppina Aloisi, con domicilio eletto presso Giuseppina Aloisi in Genova, via XX Settembre, 34/4;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

decreto datato 4\7\2011 concernente trasferimento d'ufficio con effetto immediato; note datate 10 e 15\11\2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, sov.te di P.S., impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe recanti rigetto della domanda di trasferimento presso la polizia postale di Genova e trasferimento d'ufficio dallo scalo aereo di Genova alla questura di Alessandria. Nel ricostruire in fatto la vicenda (relazione extraconiugale con una collega e alterco con la moglie alla presenza di colleghi, nonché procedimento penale in relazione a frasi offensive dirette nei confronti della collega rinvenute in un autogrill con qualifica e numero professionale della stessa ivi apposte) e gli atti procedimentali che hanno portato al trasferimento, venivano quindi dedotte le seguenti censure agli atti impugnati:

- relativamente al rigetto dell'istanza di trasferimento, violazione dell'art. 10 bis l. 241\1990 ed eccesso di potere per contrasto con precedenti determinazioni che si esprimevano favorevolmente al trasferimento;

- relativamente al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, violazione dell'art. 2 comma 2 l. 241 cit., per violazione dei termini, violazione degli artt. 7 8 e 22 l. 241 cit per mancato invio della documentazione invitando il ricorrente a recarsi a ritirarla in ufficio pur a fronte dell'infortunio dello stesso; violazione del principio di buona fede avendo la p.a. posto in essere i presupposti per il poi disposto trasferimento; violazione dell'art. 55 comma 4 dPR 335\1982 e relativo difetto dei presupposti, non essendo vicenda notoria, ed irragionevolezza della motivazione; violazione dell'art. 55 cit comma 5,

difetto di istruttoria, per mancata considerazione della situazione familiare.

L'amministrazione statale intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Rigettata la domanda di decreto cautelare, con ordinanza n. 426\2011 questo Tribunale respingeva altresì la domanda cautelare proposta.

Alla pubblica udienza del 29\3\2012 la causa passava in decisione.

Il ricorso appare destituito di fondamento.

Per quanto concerne i motivi dedotti avvero il presunto provvedimento di diniego al trasferimento, gli stessi appaiono inammissibili in quanto diretti avverso atti privi di valenza provvedimentale definitiva. A parte il generale tenore della nota 9\11\2010 e degli atti seguenti, assumono rilievo dirimente i seguenti elementi: in termini di forma, le note non risultano destinate all'istante ed anzi assumono il connotato prioritario di corrispondenza interna (come confermato dalle clausole riservata amministrativa e riservata per uso esclusivo ufficio); in termini di contenuto, le note rinviano sostanzialmente l'esame dell'istanza.

Nessun rilievo può attribuirsi al parallelo avvio del procedimento concluso col secondo atto impugnato, recante il trasferimento d'ufficio, in quanto ciò all'evidenza non può mutare la natura e gli effetti delle predette note interne. Invero, parte ricorrente avrebbe dovuto attivare i meccanismi di tutela che l'ordinamento riconosce in caso di mancata conclusione di un procedimento avviato su istanza di parte; incidentalmente va altresì evidenziato come il delicato provvedimento successivamente impugnato non possa qualificarsi contestuale diniego all'istanza di trasferimento (solo accennato nel corpo della motivazione), sia per mancanza di statuizione relativa nel dispositivo, sia per totale differenza di parametri e presupposti tra le due determinazioni.

Con riferimento al trasferimento d'ufficio, disposto ai sensi dell'art. 55 commi 4 e 5 dPR 335\1982, in generale è noto come lo stesso possa essere disposto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione, con ciò prescindendo da diretti profili di imputabilità al dipendente della situazione di incompatibilità ambientale; è parimenti noto che detto trasferimento non ha valenza sanzionatoria (cfr. ex multis Consiglio Stato , sez. VI, 02 marzo 2011 , n. 1302). Tale trasferimento è condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell'ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede. Tale trasferimento ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa e mira ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente, tanto da trascendere da ogni valutazione circa l'imputabilità al dipendente ovvero la ricorrenza di eventuali profili soggettivi di colpa per la situazione di incompatibilità ambientale ingeneratasi. L'impossibilità di riconoscere al procedimento il carattere sanzionatorio, comporta che ad esso non può applicarsi la disciplina dettata per i procedimenti aventi tale carattere, e, dunque, le garanzie sostanziali e procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari. La ratio della importanza riconosciuta a situazioni di incompatibilità che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare, deriva dal fatto che le stesse vanno rapportate proprio al tipo di attività, particolarmente delicata, svolta dal dipendente; infatti, l'essere l'operatore di polizia addetto al controllo del territorio ed al contrasto della criminalità comporta l'esigenza che l'esercizio di una funzione delicata come la p.s.

sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento degli agenti di polizia. In proposito, le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato nonché in sede di memoria della difesa erariale appaiono pienamente condivisibili e ragionevoli.

Sulla scorta di tali indicazioni generali vanno esaminati i motivi di gravame, i quali risultano tutti prima facie destituiti di fondamento.

Irrilevante è la presunta violazione del termine procedimentale, per regola generale presupposto di meccanismi quali il silenzio ma non foriero di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato. Né, per le ragioni predette, possono invocarsi le eccezionali e distinte regole per il procedimento disciplinare.

Analogamente, per ciò che concerne la visione della documentazione procedimentale, parte ricorrente è stata tempestivamente ed adeguatamente posta in condizione di conoscere gli atti richiesti; in ogni caso, nella specie la delicatezza della situazione avrebbe comunque sconsigliato il trattamento peculiare invocato dell'invio a domicilio.

Per ciò che concerne poi il presunto difetto di motivazione ed istruttoria, l'analisi del provvedimento impugnato e degli atti procedimentali in esso confluiti esclude in toto la rilevanza delle deduzioni formulate da parte ricorrente.

In proposito, è noto che ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto (Consiglio Stato, sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 777). Le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale della Polizia di Stato sono sindacabili dal

giudice amministrativo solo estrinsecamente, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione e dell'errore e del travisamento dei fatti, quali si evincono dal complesso dell'attività procedimentale posta in essere, con il limite costituito dal divieto per il giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella già effettuata, rimanendo cioè esclusa per il giudice ogni indagine sulla valutazione di merito dell'Amministrazione di appartenenza a cui è, invece, riservato il potere di valutare, di volta in volta, gli elementi di fatto accertati nell'esercizio del potere di inchiesta (cfr. ad es. T.A.R. Bologna, sez. I, 11 novembre 2008, n. 4487 e Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3375). Nel caso in esame, i menzionati profili di eccesso di potere non sussistono, rivelando i fatti contestati un comportamento non in linea con la dignità delle funzioni svolte.

Parimenti infondato appare la censurata mancata valutazione della situazione familiare. In proposito, va ribadito che se il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che rendono inopportuna la presenza in sede al fine di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio, ne consegue che la stessa non può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione stessa (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 388, 19 marzo 2009, n. 1675).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e nella restante parte lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)